

Possano candidarsi anche le s.r.l.?

L'art. 42 del "Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare" (D.C.C. 10/2016), così come richiamato dal Bando, prevede che possano chiedere di far parte della Consulta cittadina gli Enti, gli Organismi Cittadini e le associazioni di cui all'art. 7 dello Statuto nonché le organizzazioni Sindacali e di Categoria operanti nei Settori di attività della Consulta stessa.

Si ritiene che le società a responsabilità limitata, costituite per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, non siano da annoverarsi tra questi.

Si può poi cambiare il rappresentante delegato nel corso dei 4 anni?

L'art. 42 del "Regolamento per l'attuazione dei diritti di partecipazione popolare" (D.C.C. 10/2016), così come richiamato dal Bando, prevede che i componenti della Consulta siano nominati dal Sindaco tra le persone le cui candidature siano state ritenute ammissibili in sede istruttoria.

Si ritiene preferibile che la persona del candidato nominato non muti nel corso della carica, fatta eccezione per eventi imprevedibili, cause di forza maggiore ed in ogni caso per ragioni fortemente motivate. Il nuovo candidato proposto dovrà essere nominato dal Sindaco.